



Allegato n. 5 – Bozza di Contratto per affidamento  
“Prestazione di servizi di consulenza tecnico-strategica nel settore Salute e Benessere”

- Tra Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.  
qui di seguito denominato “CEIPIEMONTE”  
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,  
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo,
- e .....
- con sede legale in Via ....., ..... (Italia), P. IVA .....
- in persona del Legale Rappresentante .....
- (qui di seguito denominato “Aggiudicatario” e, unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente denominati “Parti”)

**Art. 1. - Oggetto dell’incarico**

- 1.1 CEIPIEMONTE, su incarico della Regione Piemonte e in sinergia con reti territoriali, nazionali e internazionali, promuove l’internazionalizzazione delle imprese nell’ambito del POR FESR 2014/2020 – Azione III, 3b.4.1., Asse III - Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle Imprese del territorio attraverso Progetti integrati di Filiera (PIF)”. L’attività prevede la realizzazione di Azioni di Sistema a favore della Regione e del territorio regionale, e Azioni di Investimento con il coinvolgimento delle PMI.
- 1.2 Inoltre, sempre su incarico della Regione Piemonte, CEIPIEMONTE sviluppa attività per attrarre nuovi investimenti esterni (italiani ed esteri) sul territorio piemontese, nonché favorire il reinvestimento delle imprese estere esistenti. Tale attività, che valorizza la pregressa esperienza di CEIPIEMONTE e del territorio in questo contesto, verrà sviluppata in sinergia con le Azioni di Internazionalizzazione a supporto delle imprese piemontesi svolte all’estero.
- 1.3 In tale contesto l’Aggiudicatario si impegna a prestare “servizi di consulenza tecnico-strategica nell’ambito del Progetto Integrato di filiera Salute e Benessere” per il potenziamento dell’attrattività internazionale del territorio piemontese attraverso servizi per potenziare e promuovere la competitività e la capacità innovativa e tecnologica delle imprese operanti in Piemonte, ricercando modalità che facilitino il consolidamento delle PMI nel business garantendo certezza, continuità e monitoraggio dei risultati.
- 1.4 L’incarico riguarda la prestazione della suddetta attività di consulenza, quale meglio dettagliata all’allegato A del presente contratto, oltre che nell’avviso pubblico e relativi allegati.
- 1.5 L’Aggiudicatario eventualmente costituito in forma societaria si impegna a prestare il servizio di consulenza oggetto di gara per mezzo del gruppo di lavoro oggetto di valutazione, ovvero, nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Aggiudicatario stesso, tramite figure professionali di conoscenze ed esperienze non inferiori.

**Art. 2. - Durata e recesso**

- 2.1 Il presente contratto ha una durata di 18 (diciotto) mesi a partire dalla data di aggiudicazione del servizio - salvo facoltà di recesso anticipato di CEIPIEMONTE da esercitarsi in qualunque momento con un preavviso scritto di quindici giorni in caso di interruzione o sospensione per qualsiasi causa del progetto, per motivi non imputabili a CEIPIEMONTE stesso.
- 2.2 Il numero massimo di giornate previste per la realizzazione del servizio di cui in oggetto sarà pari a 172 (centosettantadue), salva la facoltà di CEIPIEMONTE di richiedere, in base alle esigenze del progetto, un numero di giornate di consulenza inferiore, comunque non inferiore a n.100 (cento) giornate complessive, ferma restando l’applicazione della tariffa giornaliera di cui all’aggiudicazione.
- 2.3 L’impegno dell’Aggiudicatario sarà indicativamente per il 70% dedicato all’attività di promozione internazionale delle imprese piemontesi, mentre il restante 30% dovrà essere dedicato all’attrazione di investimenti o attività di reinvestimento in Piemonte.
- 2.4 CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dal presente contratto, interrompendo ogni attività ad esso correlata; diritto che eserciterà prevalentemente in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che



rendano impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nelle attività di cui all'oggetto, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo ad alcuna pretesa da parte dell'Aggiudicatario, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.. Qualora tale decisione fosse comunicata all'Aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione ed all'inizio delle attività inerenti alla prestazione oggetto di gara, CEIPIEMONTE sarà tenuto a rimborsargli le sole spese vive sostenute, salvo l'ipotesi che la decisione sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso né risarcimento o pagamento sarà dovuto all'Aggiudicatario.

- 2.5 Il recesso da parte dell'Aggiudicatario determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.

### **Art. 3. - Corrispettivo, rimborso spese e pagamento**

- 3.1 Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente contratto è pari all'offerta economica dell'Aggiudicatario, e si intende a giornata, comprensivo degli oneri contributivi e di ogni eventuale ulteriore onere necessario alla fornitura del servizio di cui in oggetto ed è invariabile. L'Aggiudicatario pertanto rinuncia sin d'ora alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ., nonché alla revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1664 cod. civ..
- 3.2 Il corrispettivo dovrà essere fatturato mensilmente ed il pagamento sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di emissione della fattura.
- 3.3 Eventuali spese di trasferta per l'intero periodo di durata dell'appalto di cui in oggetto sono previste fino ad un importo complessivo non superiore a € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) al netto dell'IVA.
- 3.4 Dette spese verranno rimborsate - condizionatamente all'autorizzazione preventiva di CEIPIEMONTE ed alla presentazione dei relativi giustificativi - entro il limite massimo sopra indicato e comunque entro il massimale stabilito da Europaid - da intendersi comprensivo di IVA - (vedi [http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per\\_diems/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm)). Eventuali spese che superano il predetto massimale stabilito da Europaid saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate.
- 3.5 I rimborsi spese - autorizzati da CEIPIEMONTE con le modalità di cui al punto 3.4 - dovranno essere rendicontati e fatturati dall'Aggiudicatario a mano a mano che le spese saranno sostenute. Le fatture dovranno essere corredate dai relativi giustificativi di spesa e saranno pagati a 30 giorni d.f.f.m..
- 3.6 Non sono previsti anticipi e tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che è stato determinato dall'Aggiudicatario a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, di cui l'Aggiudicatario si fa esclusivo carico. L'Aggiudicatario non potrà vantare diritti ad altri compensi o ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell'offerta economica.

### **Art. 4. - Incarico ed obblighi dell'Aggiudicatario**

- 4.1 L'Aggiudicatario si obbliga a prestare a CEIPIEMONTE il servizio oggetto del presente contratto in completa autonomia e indipendenza e ad operare con correttezza, in buona fede e con la massima diligenza richiesta dalla natura del servizio.
- 4.2 Il rapporto tra CEIPIEMONTE e l'Aggiudicatario è esclusivamente quello oggetto del presente contratto, senza che l'Aggiudicatario possa in alcun modo essere considerato dipendente, rappresentante, mandatario o agente di CEIPIEMONTE, né delle imprese partecipanti o comunque connesse ai progetti.
- 4.3 L'Aggiudicatario non ha alcun potere di concludere accordi né comunque di assumere obbligazioni in nome o per conto di CEIPIEMONTE, né delle imprese partecipanti o comunque connesse ai Progetti di cui CEIPIEMONTE è soggetto attuatore per conto dei soci, e non ha alcun diritto di richiedere corrispettivi ulteriori rispetto a quanto stabilito dal presente contratto.
- 4.4 L'Aggiudicatario si obbliga a impiegare, nella prestazione del servizio, il/i componente/i del gruppo di lavoro proposto/i in sede di procedura selettiva. Nel caso in cui l'Aggiudicatario debba variare tali risorse, si impegna a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile. La sostituzione, pur nell'ambito dell'autonomia



organizzativa dell'Aggiudicatario, dovrà avvenire con persona di competenze non inferiori. Eventuali costi derivanti da tali sostituzioni (es. formazione del personale) saranno a carico dell'Aggiudicatario stesso.

- 4.5 L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità relativa alla prestazione del servizio, impegnandosi a tenere indenne CEIPIEMONTE, per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto di egli stesso quanto di CEIPIEMONTE o di terzi, in ragione della prestazione del servizio o comunque in dipendenza di fatti imputabili all'Aggiudicatario.
- 4.6 In particolare CEIPIEMONTE non assume responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Aggiudicatario, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato, nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle normative ad essi applicabili.
- 4.7 L'Aggiudicatario è tenuto a prestare il servizio secondo le condizioni previste nella presente procedura e nella conforme offerta dell'Aggiudicatario stesso e secondo le eventuali ulteriori indicazioni di CEIPIEMONTE per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Responsabile del Procedimento, nonché nel rispetto delle norme vigenti, in particolare di quelle specificamente applicabili al servizio.
- 4.8 L'Aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere ai locali di CEIPIEMONTE nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 4.9 Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di CEIPIEMONTE dovranno essere eseguite:
  - senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con CEIPIEMONTE le modalità ed i tempi di intervento;
  - nella consapevolezza che i locali di CEIPIEMONTE stesso continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
  - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 4.10 L'Aggiudicatario si obbliga a consentire a CEIPIEMONTE di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Art. 5. - Riservatezza e privacy**

- 5.1 L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservate, per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, tutte le informazioni e i dati di cui sia venuto a conoscenza, in qualunque modo e forma, nell'esecuzione del presente contratto o comunque in ragione di esso; pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente inerenti all'esecuzione del contratto.
- 5.2 L'obbligo di cui al precedente articolo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato dall'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.
- 5.3 Per quanto attiene in particolare ai dati personali di titolarità di CEIPIEMONTE, l'Aggiudicatario, in qualità di responsabile esterno, si impegna a trattarli in conformità alla privacy policy di CEIPIEMONTE ed adottando misure di sicurezza non inferiori.
- 5.4 L'Aggiudicatario è altresì responsabile per l'osservanza degli anzidetti obblighi di riservatezza da parte dei propri eventuali dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri aventi causa, cui dette informazioni debbano eventualmente essere rivelate ai fini dell'esecuzione del presente contratto e dell'adempimento di obblighi di legge.
- 5.5 L'Aggiudicatario garantisce che il servizio non viola privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente CEIPIEMONTE. In particolare, qualora venissero avanzate richieste, anche in sede giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sul servizio o sulle modalità connesse alla sua esecuzione, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le eventuali spese legali e tutti gli altri danni eventualmente derivati, ferma restando la facoltà di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto.
- 5.6 L'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi né parzialmente né totalmente - senza il previo consenso scritto di CEIPIEMONTE - i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto, né potrà affidare a terzi, né totalmente né parzialmente, le attività oggetto del presente contratto. Il trasferimento a terzi da parte dell'Aggiudicatario di tutto o parte del lavoro, previa autorizzazione scritta di



CEIPIEMONTE, non dispensa l'Aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità che derivano dal presente contratto.

#### **Art. 6. - Penali e risoluzione per inadempimento**

- 6.1 L'Aggiudicatario dovrà rispettare i termini previsti nel programma condiviso con il Responsabile del Procedimento (vedi Attività, allegato A) al momento della sottoscrizione del contratto.  
Il Responsabile del Procedimento procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R., intimando all'Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni.
- 6.2 L'Aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla formale contestazione.
- 6.3 Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, CEIPIEMONTE avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, salva, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dalla normativa vigente a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di applicazioni delle suddette penali, l'Aggiudicatario non è esonerato dall'adempimento delle proprie obbligazioni.
- 6.4 In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario, CEIPIEMONTE si riserva altresì la facoltà di far eseguire a terzi il servizio, o anche solo parte di esso, a spese dell'Aggiudicatario stesso, o di ridurre il prezzo del servizio non regolarmente prestato.
- 6.5 CEIPIEMONTE potrà inoltre risolvere il presente contratto, con effetto immediato, in presenza di un inadempimento non lieve, quale le parti convengono di considerare qualsiasi violazione, indipendentemente dalla gravità, degli artt. 1, 4 e 5 del presente contratto.

#### **Art. 7. - Modifiche**

- 7.1 Il presente contratto, unitamente agli atti della procedura selettiva condotta per la sua stipula e all'allegato A, che ne formano parte integrante, racchiude la totalità degli accordi tra le parti in relazione al servizio che ne costituisce l'oggetto.
- 7.2 Qualsiasi modifica o integrazione delle previsioni contrattuali dovrà essere preventivamente concordata tra le parti per iscritto.
- 7.3 Il presente contratto non potrà essere, nemmeno parzialmente, ceduto.
- 7.4 CEIPIEMONTE si riserva tuttavia di comunicare, per giustificati motivi, variazioni e/o soppressioni delle attività programmate e di adeguare conseguentemente il compenso.

#### **Art. 8. - Direttore dell'Esecuzione**

- 8.1 Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nonché referente di CEIPIEMONTE per la gestione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, è il Responsabile del Procedimento.
- 8.2 Il Direttore, secondo quanto disposto dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali.
- 8.3 Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto.

#### **Art. 9. - Tracciabilità dei flussi finanziari**

- 9.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 9.2 L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
- 9.3 L'Aggiudicatario deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla



commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

- 9.4 In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate, sono comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 9.5 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, L. 136/2010.

#### **Art. 10. – Clausola risolutiva espressa ex D.Lgs. 231/2001**

- 10.1 L'Aggiudicatario dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del D.Lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 10.2 L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del D.Lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito [www.centroestero.org](http://www.centroestero.org)); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'Aggiudicatario delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

#### **Art. 11. - Controversie**

- 11.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana.
- 11.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
- 11.3 Per quanto non espressamente previsto negli atti della presente procedura si richiamano integralmente il Regolamento degli acquisti di CEIPIEMONTE e la normativa vigente.
- 11.4 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

#### **Art. 12. – Informativa ex art. 13, D.Lgs 196/2003**

- 12.1 Titolare del trattamento dati personali è CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, nella persona del suo Legale Rappresentante.
- 12.2 Responsabile del trattamento interno dei dati è la Dott.ssa Irene Chiodin.
- 12.3 I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali e contrattuali.
- 12.4 L'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3, e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc.

#### **Art. 13. - Clausole finali**

- 13.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 13 articoli, e dall'allegato A - "Attività" , unitamente agli atti della procedura selettiva condotta per la sua stipula, che ne formano parte integrante, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti.
- 13.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
- 13.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 13.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.



13.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti al fine di regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata dalle Parti per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, .....

Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.  
Il Direttore Generale  
(*Giuliano Lengo*)

*L'Aggiudicatario*

.....

.....

Si approvano specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. gli artt.: 2 (facoltà di recesso), 3.1 (rinuncia alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità), 5 (obbligo di segretezza), 6 (penali e risoluzione per inadempimento), 10 (clausola risolutiva espressa), 11 (foro competente), 12 (privacy).

*L'Aggiudicatario*

---



## Allegato A

### dello schema di contratto per affidamento incarico di “Prestazione di Servizi di Consulenza tecnico-strategico nel settore Salute e Benessere”

Il presente allegato indica le principali attività che l'Aggiudicatario si impegna a svolgere, le quali si prevede, salvo diverse esigenze del progetto, occuperanno l'Aggiudicatario nelle percentuali rispettivamente specificate.

- A) Affiancamento all'identificazione Target (Aree di Focalizzazione, Mercati, Key Player) in ottica di sviluppo commerciale/partnership/localizzazione (13%):
- ✓ analisi dei mercati, definizione delle strategie e dei piani di intervento e loro attuazione;
  - ✓ individuazione opportunità di business e nuovi potenziali committenti.
  - ✓ Affiancamento nell'identificazione di potenziali partner in relazione al nuovo progetto di Parco della Salute e della Scienza. In particolare si richiede competenza per selezionare soggetti potenzialmente interessati a sviluppare attività scientifiche e di ricerca nel nuovo polo ospedaliero in Piemonte.
- B) Presidio Personalizzato (Mercati/Key Player) per attività di promozione/attrazione (5%):
- ✓ azioni di fidelizzazione.
- C) Sviluppo Attività Multinazionali/Grandi Imprese e PMI della Filiera per:
- ✓ individuare le competenze di prodotto e di processo, soprattutto le più innovative, necessarie per far conoscere e valorizzare il patrimonio tecnico della filiera a livello internazionale (check up, analisi di posizionamento, strutturazione filiera) (13%);
  - ✓ potenziare l'offerta su base aggregata, lavorando sulla costruzione di gruppi di imprese verticali e orizzontali per aumentare la catena del valore, affrontare i trend tecnologici che permettono di essere attrattivi verso player stranieri, anticiparne i bisogni, realizzare attività di fertilizzazione tra filiere per affrontare contesti economici globali evoluti (tavoli tecnici di lavoro) (27%);
- D) Costruzione dossier completi di valorizzazione delle competenze e offerta del territorio (capability matrix del territorio e delle imprese) (5%):
- ✓ sistematizzazione delle principali competenze settoriali (imprese, università, R&D) per fornire un quadro competitivo focalizzato ai target individuati;
  - ✓ identificazione priorità tematiche per i target nella realizzazione dei dossier che illustrino le competenze settoriali, le eccellenze, punti di forza e debolezza e peculiarità della filiera volte ad attrarre il potenziale operatore straniero individuato.
- E) Attività di Sviluppo Business
- ✓ Creazione/supporto all'accompagnamento di imprese straniere interessate a processi di partnership e acquisto di beni e servizi in Piemonte (attraverso incontri B2B, workshop, fiere, accoglienza operatori in Piemonte, prospezione e fidelizzazione diretta) (20%);
  - ✓ supporto tecnico strategico alle imprese piemontesi ed eventuale affiancamento individuale e/o ad aggregazioni di imprese per incontri specifici in Italia e/o all'estero con la committenza (9%);
  - ✓ supporto all'accompagnamento di imprese straniere interessate a processi di insediamento, investimento diretto, reinvestimento in Piemonte (attraverso seminari, road show, fiere, contatto con aziende locali/multinazionali, prospezione e fidelizzazione diretta) (3%)
- F) Follow up (5%)
- ✓ Ogni mese dovrà essere fornito a CEIPIEMONTE, in allegato alla fattura, un report delle attività realizzate condotte con dettagliata indicazione dei contatti avuti (per praticità potranno essere allegati i biglietti da visita – o copie degli stessi). Dovranno inoltre essere redatti dei report quadrimestrali con monitoraggio dei contatti tecnico-commerciali e di collaborazione generati per CEIPIEMONTE e per le imprese, evidenziate le criticità emerse, formulati i correttivi da apportare e le relative proposte di follow up.